

LE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) LA COSTITUZIONE E GESTIONE: ASPETTI LEGALI E FISCALI SPECIFICI

1. Breve excursus legislativo e regolamentare
2. Aspetti legali CER
3. Aspetti fiscali CER

DECRETO LEGISLATIVO n. 387 del 29 dicembre 2003 – NORMA PARTENZA

DECRETO LEGISLATIVO n. 28 del 3 marzo 2011 – NORME BASE

DECRETO-LEGGE n. 162 del 2019 – art. 42-bis – DEFINIZIONE AUC E CER

DELIBERA ARERA n. 318 del 4 agosto 2020 – REGOLAZIONE PARTITE ECONOMICHE AUC E CER

DECRETO n. 119 del 8 novembre 2021 – RED II – ART. 30 e ss

DELIBERARA ARERA n. 120 del 22 marzo 2022 – avvio procedimenti in materia di autoconsumo

GSE – 4 aprile 2022 - Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione energia condivisa

2.1 CONDIZIONI DA RISPETTARE NELLA COMUNITA' ENERGETICA

- Gli azionisti o membri siano persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, **a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;**
- **l'obiettivo principale dell'associazione**, di cui al precedente alinea, sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile **sia aperta a tutti i clienti finali**, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro di seguito specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili
- **Art. 42bis D.L. 162/19** continua ad applicarsi fino all'adozione del MITE e di ARERA dei provvedimenti di cui agli art. 8 e 32 del D.Lgs 199/21

CONDIZIONI DA RISPETTARE NEL CONTRATTO TRA I SOGGETTI DELLA COMUNITA' ENERGETICA

Il CONTRATTO deve:

- prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individuare univocamente un **soggetto delegato responsabile** del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consentire ai soggetti partecipanti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
- La stipula di **un contratto** che contenga almeno i contenuti sopra elencati ovvero l'integrazione di tali contenuti nello **Statuto e/o atto costitutivo** della comunità di energia rinnovabile deve avvenire prima della richiesta di CER

FINO AI DECRETI ATTUATIVI

Estensioni ed ambiti

- **Comunità: azionisti/membri sotto la stessa cabina MT/BT**
- **Autoconsumo collettivo: autoconsumatori nello stesso edificio o condominio**

Proprietà degli impianti

- **Libera**, può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo;
- purché il **terzo resti soggetto alle istruzioni della comunità/ autoconsumatore di energia rinnovabile**

Caratteristiche degli impianti

- **Impianti singoli di potenza non superiore a 200kW**
- **Impianti in esercizio dall'1 marzo 2020**
- Impianti sotto la stessa cabina **MT/BT**
- Autoconsumo collettivo: impianti **nell'area afferente all'edificio** o condominio

DOPO I DECRETI ATTUATIVIEstensioni ed ambiti

- **Comunità:** azionisti/membri sotto la stessa cabina **Primaria**
- **Autoconsumo** collettivo: autoconsumatori nello stesso edificio o condominio

Proprietà degli impianti


- **Libera**, può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo;
- purché il **terzo** resti **soggetto alle istruzioni della comunità/** autoconsumatore di energia rinnovabile

Caratteristiche degli impianti

- Impianti singoli di potenza non superiore a **1MW**
- Impianti in esercizio dopo la data di recepimento o precedenti a tale data a condizione che non superino il **30%** della potenza complessiva
- Impianti sotto la stessa **cabina primaria**
- Autoconsumo collettivo: impianti **nell'area afferente all'edificio** o condominio

2.3

FLUSSO DEL PROCEDIMENTO per ammissione e valorizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA



Marzo 2014

AMMORTAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

SE SOGGETTO IRES (Circolare 36/2013 AdE):

- per gli impianti installati a “terra” (tipicamente che insistono su terreni) il bene è normalmente qualificato come immobile strumentale (classificabile nelle categorie catastali D/1 o D/10), con deduzione dell'ammortamento applicando l'aliquota del 4% (quali fabbricati destinati all'industria);
- per gli impianti installati sul tetto dell'edificio (tipicamente il capannone o il laboratorio), il bene è qualificato come bene immobile se incrementa il valore capitale o la redditività del bene in cui è inserito di almeno il 15% (nel qual caso è necessario provvedere alla variazione della rendita), ovvero come bene mobile se non si verifica la descritta condizione. Nel caso in cui l'impianto sia qualificato come bene immobile (anche se non accatastato autonomamente), la deduzione dell'ammortamento avviene con **l'aliquota del 4%**. Nel caso in cui l'impianto sia qualificato come bene mobile, la deduzione dell'ammortamento avviene con **l'aliquota del 9%**.

BONUS E SUPERBONUS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

SE SOGGETTO IRPEF:

- **BONUS 50%** - detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- **BONUS 110%** - art. 119 Decreto Rilancio – LAVORO TRAINATO

N.B.

- il Superbonus si applica fino alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa eccedente i 20 kW è possibile fruire delle detrazioni 50%
- In caso si usufruisca del Superbonus è prevista la cessione in favore del GSE dell'energia immessa in rete.
- Inoltre, in tali casi non viene riconosciuta la **tariffa premio** sull'energia elettrica condivisa per cui trova applicazione il Superbonus (ma solo il **corrispettivo** ARERA)

3.2 ASPETTI FISCALI COMUNITA' ENERGETICA

TASSAZIONE

- **Art. 119 comma 16-bis del DL 34/2020**, il quale prevede che *“l'esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali, e di Condomini, che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42 bis del DL162/2019 (conv. In Legge n.8/2020), non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale»*
- **Interpello 37 del 20 gennaio 2020**

REGIME IVA

- sia la **tariffa premio** per l'autoconsumo che il **corrispettivo** degli oneri contenuti nella tariffa devono ritenersi somme **non soggette ad IVA** (non vi è rapporto sinallagmatico)

IMPOSTA SUL REDDITO

- Se l'impianto non ha potenza superiore a 200 kW ed il referente del gruppo di autoconsumo ovvero della comunità energetica non svolge l'attività di produzione in forma abituale **NON soggetti a IMPOSTA**

N.B. Gli impianti con potenza cumulata complessivamente maggiore di 200kW, devono ritenersi esercenti un'attività commerciale abituale **con la conseguenza che tali somme concorrerebbero a formare reddito d'impresa.**
